

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 917-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1980

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980  
(V. Stampato n. 680)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 maggio 1980*

ONOREVOLI SENATORI. — L'adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, corrisponde ad una intesa tra ventidue Stati, distinti tra esercenti (URSS, Regno Unito, Francia, Olanda, Norvegia e Svezia) e membri, per raggiungere finalità di ricerca scientifica di giustificato interesse per l'Italia. I dati forniti dalle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord non possono infatti essere sostituiti, data la loro particolare natura, da informazioni più sofisticate quali ad esempio quelle fornite dai satelliti artificiali. Questo elemento è stato, in particolare, sottolineato dall'Organizzazione meteorologica mondiale che ritiene utile e pienamente giustificato l'Accordo internazionale al nostro esame.

Tale Accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1976 in quanto, con l'adesione della Spagna — avvenuta nell'ottobre dello stesso anno — era stato soddisfatto l'articolo 16 riguardante la copertura, all'80 per cento, delle spese previste. È doveroso notare a

questo proposito che nel corso di una Conferenza dei rappresentanti dei Governi, svoltasi a Ginevra l'11 giugno 1975, la delegazione italiana formulò una dichiarazione in base alla quale i previsti versamenti di contributi sarebbero stati effettuati, per parte nostra, solo dopo la ratifica parlamentare dell'Accordo.

Sul piano delle garanzie, l'interesse nazionale è pienamente tutelato: infatti, mentre in base all'articolo 17, l'Accordo, dopo la scadenza del 31 dicembre 1981, s'intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, all'articolo 19 si prevede per ogni Parte contraente la facoltà di denuncia dell'Accordo stesso dopo due anni dalla sua entrata in vigore.

In considerazione delle finalità dell'Accordo, dei vantaggi derivanti al nostro Paese e della correttezza delle procedure, la Commissione esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge che autorizza l'adesione italiana.

GRANELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore Fosson)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in apposito capitolo da classificarsi « Spese obbligatorie ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.